PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI DETENUTI

Art. 2

Disposizione sull'inquadramento del personale di polizia penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei detenuti

Nell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: "a norma dell'articolo 2," sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 7,". Le modalita' per la graduale cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal 10 aprile 1996, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro il mese di dicembre 1995.

Versione in vigore dal 4 novembre 1995, non più in vigore dal 8 novembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
Estremi	Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione-456-1995/art-2-disposizione-sull-inquadramento-del-personale-di-polizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it